

DIRETTIVA 96/86/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1996

che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che gli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, generalmente noto come accordo ADR devono essere incorporati, nella versione modificata, nella direttiva 94/55/CE come allegati A e B e devono applicarsi non solo ai trasporti transfrontalieri, ma anche ai trasporti effettuati all'interno dei singoli Stati membri;

considerando che gli allegati della direttiva 94/55/CE contengono l'accordo ADR nella versione in vigore dal 1° gennaio 1995, che è stata successivamente pubblicata in tutte le lingue⁽²⁾;

considerando che l'accordo ADR viene aggiornato ogni due anni; che, di conseguenza, una versione emendata di tale accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1997;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, le modifiche necessarie per adeguare gli allegati A e B al progresso scientifico e tecnico registrato nei settori oggetto della direttiva e per conformare tali allegati alle nuove norme ADR devono essere adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 9;

considerando che è necessario adeguare il settore alle nuove norme ADR e modificare quindi gli allegati della direttiva 94/55/CE;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato previsto all'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/55/CE è modificata come segue:

1) Allegato A:

«L'allegato A comprende le disposizioni dei marginali da 2 000 a 3 999 dell'allegato A dell'accordo europeo

sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997, fermo restando che l'espressione "Stato membro" è sostituita da "parte contraente".

NB: La traduzione in tutte le lingue ufficiali della Comunità del testo del 1997 che modifica il testo consolidato del 1995 dell'allegato A dell'accordo ADR sarà pubblicata non appena sarà disponibile in tutte le lingue.»

2) Allegato B:

«L'allegato B comprende le disposizioni dei marginali da 10 000 a 270 000 dell'allegato B dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997, fermo restando che l'espressione "Stato membro" è sostituita da "parte contraente".

NB: La traduzione in tutte le lingue ufficiali della Comunità del testo del 1997 che modifica il testo consolidato del 1995 dell'allegato A dell'accordo ADR sarà pubblicata non appena sarà disponibile in tutte le lingue.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o devono essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 28. 10. 1996, pag. 1.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1996.

Per la Commissione
Neil KINNOCK
Membro della Commissione
